



COMUNE DI CASTELPAGANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 31-10-2012

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 19:00, nella Casa Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOZZUTO GIUSEPPE	P	DE MATTEIS ALBERTO	P
GRECO GIOVANNI	P	BOZZUTO DONATO	P
ZEOLI MICHELINO	A	CAPOZZI MICHELE	P
RUBORTONE LUCIO	P	MIDEO LUCIO	P
CASARIO GAETANO	A	GRASSO GIUSEPPE	P
CRICCA GIUSEPPE	P	RUBORTONE ROCCO	P
BOZZUTO SALVATORE	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Dott. **GIUSEPPE BOZZUTO** in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **MARIA GRAZIA DI NUNZIO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa **MARIA GRAZIA DI NUNZIO**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to Dott.ssa **MARIA GRAZIA DI NUNZIO**

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, illustrando brevemente i presupposti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le aliquote base e le riduzioni previste dalla legge. Informa inoltre il Consiglio, che i tagli dei trasferimenti statali, e l'aumento dei costi di taluni servizi, impongono di ritoccare, alcune aliquote, nel caso dell'IMU, il Sindaco propone di aumentare di un punto quella prevista per la prima casa, che passerebbe dallo 0,4% allo 0,5%. L'aumento dell'IMU, insieme a quello dell'addizionale IRPEF e al taglio di spese correnti, consente al comune di recuperare le risorse necessarie per assicurare il pareggio di bilancio. Castelpagano è un paese essenzialmente agricolo per cui la maggior parte dei cittadini risiede nelle campagne, pur conservando la proprietà delle abitazioni nel centro abitato. La scelta di rivedere solo le aliquote relative alla I° casa, è scaturita proprio dalla considerazione che molte di quelle che risultano essere seconde case nel centro abitato appartengono ai cittadini residenti nelle campagne e non si tratta di abitazioni di lusso.

Il consigliere Capozzi Michele, dichiara di essere contrario all'aumento e propone di diminuire le aliquote, sia per la I° che per la II° casa, sostenendo che andrebbero tagliate le spese.

Il Sindaco gli chiede quali sono le alternative, che pensa siano praticabili, considerato che il comune deve garantire i servizi; fa riferimento, in particolare, a quelli connessi al diritto allo studio. Il Comune assicura, infatti, il trasporto, la mensa, paga le spese di riscaldamento, elettricità, telefono e provvede alla manutenzione degli edifici scolastici. L'Amministrazione ha fatto una scelta ben precisa, non aumentare i costi dell'istruzione, a carico delle famiglie, finché ciò è possibile e ovviamente nei limiti consentiti dalla legge. Si intende investire sulle giovani generazioni che rappresentano il futuro di tutta la comunità. Il Sindaco afferma che se non si propongono valide e concrete soluzioni, alternative alla sua si rischia di fare pura demagogia, egli stesso sarebbe ben felice di esonerare i cittadini dal pagamento di ogni tipo di tassa, ma ritenendosi un amministratore responsabile non può prescindere dal pareggio di bilancio e la demagogia la lascia agli altri.

Il Sindaco inoltre propone, di applicare le detrazioni previste dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, che prevede la possibilità, per i comuni, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, da cittadini italiani residenti all'estero, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non sia locata nonché quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata. Il Sindaco afferma che l'applicazione dell'agevolazione per i cittadini residenti all'estero, sulla base delle stime fatte dagli uffici, dovrebbe comportare un minore incasso di circa € 2.500. A fronte di un minimo sacrificio, ritiene che l'agevolazione in argomento, sia un atto doveroso nei confronti dei residenti all'estero per motivi di lavoro, è una sorta di incoraggiamento affinché conservino la casa nel paese natale senza abbandonarlo definitivamente.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Sindaco e la conseguente discussione

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati nonché l'imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Considerato che l'art 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del predetto Decreto attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota base stabilita con deliberazione da adottare ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 che ha prorogato al 31/03/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali, successivamente differito al 30 giugno 2012 con D.L. n. 216/2011 convertito nella legge n. 14/2012, al 31 agosto 2012 con Decreto del Ministero dell'Interno datato 20/06/2012 ed infine al 31 ottobre 2012 con Decreto del Ministero dell'Interno datato 02/08/2012;

Visto altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che ha previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che:

- l'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13 comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, di euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13 comma 11, del D.L. N. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base

- imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- a norma dell'art. 7 comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti nel comune di Castelpagano, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegati alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/03/1993;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 in quanto il Comune di Castelpagano risulta tra i comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

Visto l'art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Dato atto che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia;

Considerato che il comune di Castelpagano ha subito, nell'anno 2012, una notevole riduzione delle risorse assegnate nell'ambito del federalismo fiscale, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, commi 7 e 9 del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lvo 23/2011;

Ritenuto, allo scopo di fronteggiare alla predetta riduzione di risorse, al fine di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e la gestione e mantenimento dei servizi erogati da questo ente, modificare le aliquote in aumento, per quanto attiene alle abitazioni principali, dal momento che il maggior gettito derivante in vigore delle attuali disposizioni, andrebbe tutto a beneficio del Comune consentendo di fronteggiare una situazione di evidente squilibrio finanziario;

Ritenuto modificare le aliquote IMU come segue:

- Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze aumento dello 0,1% ossia dal 0,4% allo 0,5%;

Ritenuto:

- confermare le altre aliquote e le detrazioni previste dalla norma statale;
- prevedere l'applicazione dell'aliquota dello 0,5% per le unità possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini residenti all'estero nonché per quelle possedute dai cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, con la conseguente applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale;

Si passa alle votazioni con il seguente esito:

Votanti 10

1. Aumento IMU 1° casa dallo 0,4% al 0,5% : voti favorevoli 9 contrari 1 (Capozzi Michele)
2. Agevolazioni per residenti all'estero e per ricoverati negli istituti di ricovero : Unanimità

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;

Vista la legge n. 183/2011 (*legge di stabilità 2012*);

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazione nella legge n.214/2011;

Per effetto delle eseguite votazioni

DELIBERA

Per la narrativa che precede:

di applicare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- **0,76%** aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente punto;
- **0,5 %** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- **0,5%** per le unità possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini da cittadini residenti all'estero nonché per quelli che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, con la conseguente applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale;

di applicare, altresì, le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

- detrazione di Euro 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata nonché quelle possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente, sempre a condizione che non sia locata;

di dare atto:

- che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3,4 e 5 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento e che la quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. GIUSEPPE BOZZUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° 5174 del 20-11-2012

Albo n° 224 del 23-11-2012

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-11-2012 al giorno 08-12-2012.

Castelpagano, li 10-12-2012

IL MESSO COMUNALE
F.to ANTONIO MORRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-12-2012 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge n.267/2000.

Castelpagano, li 05-12-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto *DI NUNZIO MARIA GRAZIA*

CERTIFICO

Che la presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Castelpagano, li 23-11-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa *MARIA GRAZIA DI NUNZIO*